

Semplificazioni/2. Pagamento in 15 giorni dall'emissione del certificato

Lunedì 06/7/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Semplificazioni/2. Pagamento in 15 giorni dall'emissione del certificato

di Patrizia Ruffini

In breve

Con riferimento ai lavori in corso alla data di entrata in vigore del decreto, entro quindici giorni, il direttore dei lavori deve adottare lo stato di avanzamento per tutte le lavorazioni già effettuate

Entro poco più di un mese dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni, le imprese riceveranno dagli enti locali il pagamento delle lavorazioni già effettuate, in deroga alle previsioni contrattuali. O, almeno, questo è l'obiettivo entrato nelle bozze del decreto semplificazioni, dopo essere stato espunto all'ultimo minuto dal decreto 34/2020, finalizzata a dare liquidità alle imprese e destinata ad impegnare tecnici e uffici ragioneria in questa estate dell'anno del Coronavirus.

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto, entro quindici giorni, secondo la bozza, il direttore dei lavori deve adottare lo stato di avanzamento per tutte le lavorazioni già effettuate e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

La nuova disposizione prevede dunque, ai fini del pagamento, il rilascio dello stato di avanzamento lavori (Sal) senza far riferimento ai termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto.

Secondo le regole ordinarie il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Responsabile unico del procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente e comunque entro sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il decreto semplificazioni prova a ridurre a cinque giorni il termine massimo assegnato al Responsabile unico per rilasciare il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

L'effettivo pagamento, poi, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 o al massimo 60 giorni).

Una ulteriore misura a favore degli appaltatori prevede poi il rimborso dei maggiori oneri sopportati per l'adattamento alle regole di contenimento del Covid-19. Si tratta delle misure previste dalla legge e meglio specificate nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili condiviso tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas, Rfi, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

[Leggi l'articolo completo sul sito de Il Sole 24 ORE](#)